

## INIZIATIVA PARLAMENTARE

### presentata nella forma elaborata da Paolo Pamini e cofirmatari per la modifica della Legge della scuola (Insegnamento in lingua straniera)

del 21 gennaio 2019

*La presente iniziativa parlamentare elaborata propone di generalmente permettere di impartire l'insegnamento in Ticino nelle quattro lingue italiano, francese, tedesco, inglese, o combinazioni delle stesse, facendo salvo l'insegnamento dell'italiano. Il disposto proposto regolarizza l'apprezzata iniziativa di istituti cantonali quali la Scuola cantonale di commercio (che già offre curricula insegnati in due lingue), apre anche alle famiglie ticinesi le porte delle scuole private in lingua straniera, e stimola ulteriori iniziative del Cantone o private in tal senso, promuovendo a lungo termine la padronanza di altre lingue e pertanto l'attrattività del nostro territorio.*

L'art. 1 cpv. 3 della Legge della scuola stabilisce che «*l'insegnamento è impartito in lingua italiana e nel rispetto della libertà di coscienza*». Similmente, l'art. 80 cpv. 2 della Legge della scuola richiede che «*agli allievi in età d'obbligo scolastico l'insegnamento dev'essere impartito in lingua italiana; deroghe possono essere concesse eccezionalmente dal Consiglio di Stato per sopperire ai bisogni di famiglie residenti temporaneamente nel Cantone: la lingua italiana deve essere comunque insegnata*».

L'uso di lingue straniere sul territorio cantonale e la necessità di padroneggiarle stanno aumentando negli ultimi decenni per vari motivi. Da una parte è aumentata la mobilità delle cittadine e dei cittadini sul territorio, con l'arrivo di persone precedentemente residenti in altri Cantoni o in altri Stati. Tale tendenza va di pari passo con lo sviluppo e l'internazionalizzazione del tessuto economico ticinese. D'altra parte, le cittadine e i cittadini ticinesi approfittano dell'accresciuta possibilità di mobilità geografica e del progressivo aumento della propria formazione. In particolare, a partire dall'apertura del tunnel di base (AlpTransit) Zurigo dista da Lugano due ore, mentre in circa un'ora ci si può spostare tra Bellinzona e Zugo.

Dalle premesse che precedono, gli iniziativaisti ritengono che sia opportuno generalizzare a tutte le scuole site in Ticino la possibilità di prevedere un insegnamento in lingua italiana, in francese, in tedesco o in inglese, fermo restando che la lingua italiana vada comunque insegnata. Formalmente ciò tocca sia l'art. 1 cpv. 3 della Legge della scuola (come norma generica e con effetto sulle scuole del Cantone e dei Comuni) sia l'art. 80 cpv. 2 della Legge della scuola (relativa alle scuole private).

Gli iniziativaisti ritengono importante dare tale libertà alla scuola pubblica statale, anche limitatamente a singole materie. Infatti, da qualche anno la Scuola cantonale di commercio offre l'insegnamento bilingue in italiano e in tedesco, una scelta molto apprezzata da chi scrive, che con la presente proposta troverebbe anche un formale fondamento legale. Partendo dal presupposto che la scuola pubblica statale ticinese continuerà in generale a essere insegnata in italiano, il disposto qui proposto permetterebbe inoltre alle scuole private di differenziarsi da quella statale, dando risposta ad alcune specifiche esigenze di famiglie ticinesi che desiderano maggiormente esporre i propri figli all'insegnamento nelle altre lingue nazionali o in inglese, ponendo quindi fine all'attuale discriminazione che permette solo ai figli di famiglie residenti temporaneamente di godere di tale possibilità. L'insegnamento dell'italiano sarebbe in ogni caso garantito dalla legge.

Paolo Pamini  
Crivelli Barella - Ferrari - Filippini - Franscella -  
Galeazzi - Guerra - Käppeli - Morisoli - Pinoja - Seitz

Disegno di

**LEGGE**  
**della scuola del 1° febbraio 1990; modifica**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

- vista l'iniziativa parlamentare elaborata del 14 dicembre 2018 di Paolo Pamini e cofirmatari;

**d e c r e t a:**

**I.**

La legge della scuola del 1° febbraio 1990 è così modificata:

**Art. 1 - Definizione**

<sup>1</sup>La scuola pubblica è un'istituzione educativa al servizio della persona e della società.

<sup>2</sup>Essa è istituita e diretta dal Cantone con la collaborazione dei Comuni.

<sup>3</sup>L'insegnamento è impartito **in lingua italiana, in un'altra lingua nazionale svizzera o in inglese** e nel rispetto della libertà di coscienza. **La lingua italiana deve essere comunque insegnata.**

<sup>4</sup>Alla conduzione della scuola partecipano le sue componenti secondo le modalità stabilite dalla presente legge.

**Art. 80 - Libertà dell'insegnamento privato**

<sup>1</sup>L'insegnamento privato è libero nei limiti della Costituzione federale.

<sup>2</sup>Agli allievi in età d'obbligo scolastico l'insegnamento dev'essere impartito **in lingua italiana, in un'altra lingua nazionale svizzera o in inglese**; deroghe possono essere concesse eccezionalmente dal Consiglio di Stato per sopperire ai bisogni di famiglie residenti temporaneamente nel Cantone. La lingua italiana deve essere comunque insegnata.

**II.**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2021.